

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
PROVINCIA DI MILANO



**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE
DEGLI ANIMALI E PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA
CON LA COLLETTIVITA' UMANA**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 11 aprile 2007

INDICE

Capitolo I - PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali.
- Art. 2 - Valori etici e culturali.
- Art. 3 - Competenze del Sindaco.
- Art. 4 - Tutela degli animali.

Capitolo II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5 - Definizioni.
- Art. 6 - Ambito di applicazione.

Capitolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 7 - Modalità di detenzione e custodia di animali.
- Art. 8 - Maltrattamento e mancato benessere di animali.
- Art. 9 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica.
- Art. 10 - Abbandono e rilascio di animali.
- Art. 11 - Avvelenamento di animali.
- Art. 12 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico.
- Art. 13 - Divieto di accattonaggio con animali.
- Art. 14 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.
- Art. 15 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali.
- Art. 16 - Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.
- Art. 17 - Pet therapy – Attività curative umane con impiego di animali in case di riposo/ospedali/scuole.
- Art. 18 - Comportamento in caso di morte dell'animale.
- Art. 19 - Destinazione di cibo per animali.
- Art. 20 - Scelte alimentari.
- Art. 21 - Dimensioni delle gabbie

Capitolo IV - CANI

- Art. 22 - Attività motoria e rapporti sociali.
- Art. 23 - Divieto di detenzione a catena.
- Art. 24 - Dimensioni dei recinti.
- Art. 25 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
- Art. 26 - Aree e percorsi destinati ai cani.
- Art. 27 - Obbligo di raccolta delle deiezioni.
- Art. 28 - Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali.
- Art. 29 - Smarrimento, rinvenimento, affido.

Capitolo V - GATTI

- Art. 30 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.
- Art. 31 - Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Amministrazione Comunale.
- Art. 32 - Colonie feline e gatti liberi.
- Art. 33 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.
- Art. 34 – Cantieri.
- Art. 35 - Detenzione dei gatti di proprietà.

Capitolo VI – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI

- Art. 36 - Modalità di detenzione e misura delle gabbie.

Capitolo VII – VOLATILI

- Art. 37 - Detenzione di volatili.
- Art. 38 - Dimensioni delle gabbie.
- Art. 39 - Della popolazione di Columba livia var. domestica.

Capitolo VIII – ANIMALI ACQUATICI

- Art. 40 - Ittiofauna.
- Art. 41 - Detenzione di specie animali acquatiche.
- Art. 42 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.
- Art. 43 - Tartarughe acquatiche.

Capitolo IX – EQUIDI

- Art. 44 - Equidi.

Capitolo X – PICCOLA FAUNA

- Art. 45 - Tutela della piccola fauna.

Capitolo XI – ANIMALI ESOTICI ED INSETTI

- Art. 46 - Tutela degli animali esotici ed insetti.

Capitolo XII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 47 - Sanzioni.
- Art. 48 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni.
- Art. 49 - Vigilanza.
- Art. 50 - Danni al Patrimonio Pubblico.
- Art. 51 - Collaborazione con Associazioni.
- Art. 52 - Integrazioni e modificazioni.
- Art. 53 - Incompatibilità e abrogazione di norme.

Capiolo I - PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

Il Comune di San Donato Mil.se, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia e dal proprio Statuto:

1. promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente;
2. riconosce agli individui e alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;
3. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
4. promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia la possibilità di un'organica convivenza con la collettività umana nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica;
5. individua il Referente per la Tutela degli Animali nell'ambito del Settore Ambiente/Ecologia dell'Area T.A.A.P. del Comune, per le finalità di cui al presente Regolamento e delega allo stesso ogni competenza in ambito di tutela degli animali sul territorio comunale, incluse attività di controllo, vigilanza e applicazione del presente Regolamento da svolgere di concerto col Nucleo di Polizia Locale individuato ai sensi dell'art. 49.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

Il Comune di San Donato Mil.se, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia e dal proprio Statuto:

1. riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
2. opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
4. potrà avvalersi, per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, della collaborazione delle Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.

Art. 3 - Competenze del Comune.

1. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri Organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune, in base alla Legge 281/91 e alla Legge 189/2004, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
3. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.

Capitolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE
--

Art. 5 - Definizioni.

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla Legge 14 agosto 1991 n° 281 e successive modifiche, agli animali da reddito (bovini, caprini, suini etc.) e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti sul territorio comunale a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
Si riconosce altresì la qualifica di animale d'affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con le normative vigenti.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.
3. Si definisce "proprietario", "possessore", "detentore", "custode", "padrone" colui il quale detiene, a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, un animale.

Art. 6 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune.
2. Le norme previste dai successivi articoli relativi alle modalità di detenzione, custodia e maltrattamento degli animali devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al precedente articolo 5.
3. Per quanto riguarda gli animali da reddito, il presente regolamento integra le norme nazionali e comunitarie già emanate (D.l.vo 146/2001, D.l.vo 267/2003, D.l.vo 534/1992, D.l.vo 533/1992, D.l.vo 532/1992, D.l.vo 196/1999) costituendo fonte normativa secondaria.

Art. 7 - Modalità di detenzione e custodia di animali.

1. Chi custodisce un animale dovrà averne cura e rispettare le sue caratteristiche fisiologiche ed etologiche nonché le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o custoditi a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno porre in essere le prescrizioni impartite.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche, nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene, salute e sicurezza.
5. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
6. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.
7. I proprietari e/o detentori di animali, dovranno assicurare agli animali posti all'esterno un idoneo riparo, che dovrà essere adeguato alle dimensioni dell'animale.

Art. 8 - Maltrattamento e mancato benessere di animali.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.
2. E' vietato custodire gli animali in spazi angusti costantemente al buio o esposti continuamente alla luce artificiale e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie.
4. E' vietato custodire animali in terrazze o balconi per più di otto ore giornaliere e senza idoneo riparo, custodirli anche per brevi periodi in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali) senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria.
5. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
6. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto, di ricovero per cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali osservando le disposizioni di cui all'art. 23; fanno eccezione uccelli e piccoli roditori nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.
7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i

comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici con rilascio di scariche, collari con punte, ecc.) per l'addestramento di qualsiasi tipo di animale.

8. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
9. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatto salvo quanto previsto dalle normative nazionali.
10. E' vietata su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita.
11. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi (ovvero non comunicanti con gli abitacoli) degli autoveicoli.
12. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento a  one meccanica. E' inoltre vietato sulle strade comunali o ricadenti in territorio comunale far trainare veicoli dagli animali in modo non conforme alle disposizioni del D.l.vo 285/92.
13. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
14. E' vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità per gli animali di sdraiarsi e rigirarsi; è vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali devono essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche.
15. Sono vietati gli atti di amputazione del corpo degli animali effettuati per motivi estetici e/o non determinati da ragioni sanitarie certificate da un veterinario. Qualora venga accertata una violazione al presente comma, i responsabili sanitari dell'amputazione verranno segnalati all'Ordine dei Veterinari e al Servizio Veterinario dell'ASL.
16. E' vietato custodire animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria. Per il periodo compreso tra i mesi di maggio e settembre è vietato tenere per più di 30 minuti animali in autoveicoli in sosta prolungata al sole. E' comunque sempre vietato tenere animali in autoveicoli in sosta per più di 3 ore consecutive.
17. E' vietato distruggere i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del  essivo svezzamento, fatto salvo per lavori edili autorizzati riguardanti interventi contingenti e non rinviabili, previa autorizzazione comunale.
18. E' vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne nei casi di assoluta necessità, preventivamente autorizzati dal Referente per la Tutela degli Animali.
19. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
20. E' vietato detenere in parchi o aree verdi pubbliche o private animali selvatici o domestici in gabbie o spazi angusti.
21.  vietata la cattura di qualsiasi animale e alterasi vietato danneggiare le loro strutture riproduttive e di rifugio (nidi, tane, covate, formicai, nidi di insetti, ecc.), salvo che la loro presenza non sia dimostrata incompatibile con la salute e l'incolumità pubblica.
22. Su tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi tipo di sperimentazione su animali per fini tecnologici e scientifici ed anche il loro allevamento.
23. E' vietata l'attività di caccia e pesca su tutto il territorio comunale.
24.  interventi di disinfestazione e derattizzazione effettuati dall'Amministrazione Comunale privati sul territorio comunale devono seguire tutte le pratiche tendenti a limitare la sofferenza degli animali.



Art. 9 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica e animali randagi.

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, inselvatichita e gli animali randagi, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica e delle normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al Referente per la Tutela degli Animali.
3. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al Referente per la Tutela degli Animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.



Art. 10 - Abbandono e rilascio di animali.

1. E' severamente vietato rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico; fatte salve eccezioni preventivamente autorizzate dal Referente per la Tutela degli Animali.
 2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti, previa comunicazione al Referente per la Tutela degli Animali.
- Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.



Art. 11 - Avvelenamento di animali.

1. Su tutto il territorio comunale, sia su proprietà pubblica che privata, è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate.
2. Il Referente per la Tutela degli Animali determinerà proposte di tempi e modalità di sospensione delle attività svolte nell'area interessata, solleciterà la bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento (che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica



per il periodo ritenuto necessario) e avvierà in collaborazione con la Polizia Locale l'iter amministrativo nei confronti dei responsabili.

Art. 12 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico.

1. E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di San Donato Milanese.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio, della museruola e di strumentazione idonea alla rimozione delle deiezioni con esclusione dei cani per non vedenti e portatori di handicap; per i gatti e per tutti gli altri animali è obbligatorio il trasportino.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità o la cui mole impedisce l'accesso ed il movimento dei trasportati.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia, tranne i cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono obbligatoriamente ammessi al trasporto.

Art. 13 - Divieto di accattonaggio con animali.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare animali, per la pratica di accattonaggio. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze saranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e ricoverati presso il canile sanitario o altro luogo idoneo.

Art. 14 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie, quali mostre, manifestazioni itineranti, sagre, luna-park, lotterie, fiere, mercati ecc.

Art. 15 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'art. 9 del presente regolamento.
2. La richiesta di autorizzazione sanitaria per la detenzione di animali da parte degli esercizi commerciali va inoltrata agli uffici comunali competenti.
E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi, all'ingrosso ed al dettaglio, di esporre al pubblico animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità.
3. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua, di cibo e di lettiera.

4. Gli animali devono essere contenuti in gabbie con misure non inferiori a quelle previste nel successivo art.23. Il fondo delle gabbie dovrà essere di materiale tale da impedire il ferimento delle zampe dell'animale stesso.
5. La detenzione dei volatili negli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 34 del presente regolamento.
6. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, contestualmente alla domanda di permesso dovranno indicare l'orario di esposizione degli animali posti in vendita, orario che non potrà superare le cinque ore totali; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 34 relativo alle dimensioni delle gabbie. E' vietata la vendita ambulante di cani e gatti.
7. E' vietata l'esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non autorizzati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti, pub ecc.) con la sola esclusione di acquari contenenti esclusivamente pesci. In ogni caso gli acquari non possono essere collocati in ambienti esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce.

Art. 16 - Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali di qualsiasi tipo.
2. Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, è consentito l'attendamento esclusivamente a circhi nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il Ministero dell'Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", emessa in ottemperanza alla Legge n. 426 del 9 dicembre 1998.

Art. 17 - Pet therapy – Attività curative umane con impiego di animali in case di riposo/ospedali/scuole

1. Il Comune di San Donato Milanese riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie, quali ad esempio la depressione negli anziani, e incoraggia nel suo territorio, collaborando con Associazioni specifiche, tali attività di cura, riabilitazione ed assistenza.
2. Nelle case di riposo per anziani e ospedali è permesso l'accesso di animali domestici, previo accompagnamento degli addetti alle iniziative di pet-therapy (pet-partner) e/o dei proprietari degli animali, quando ciò non comporta rischi dimostrati per l'igiene e la sicurezza degli assistiti.
3. Il Referente per la Tutela Animali dispone la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.
4. Il personale addetto alla pet-therapy, o chi conduce l'animale nella casa di riposo/struttura ospedaliera/scuola, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
5. Il Comune riconosce e promuove, altresì, le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano la presenza di animali all'interno della struttura, pur sempre accompagnati dal

personale addetto all' iniziativa, previa autorizzazione del referente per la Tutela degli Animali.

6. A condurre le attività di pet-therapy dovranno essere persone che dimostrino di avere conseguito titolo di studio idoneo allo scopo.
7. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
8. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, tra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche, stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
9. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati o da allevamenti per fini alimentari. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di privati e/o associazioni ed escludendo per gli animali da reddito la macellazione.

Art. 18 - Comportamento in caso di morte dell'animale.

1. Di norma gli animali deceduti devono essere inceneriti negli appositi impianti autorizzati, comunicando tale intervento al Referente per la Tutela degli Animali. Solo per gli animali di piccola taglia è consentito al proprietario prevedere soluzioni diverse, concordate con il Referente per la Tutela degli Animali ed eventualmente anche con Servizio Veterinario dell'ASL competente per territorio (al fine di escludere qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002).

Art. 19 - Destinazione di cibo per animali

1. Le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

Art. 20 - Scelte alimentari

1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune di San Donato Milanese viene garantita, a chiunque ne faccia espressa dichiarazione scritta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall'uccisione di animali, uova da allevamento all'aperto) oppure vegan (nessun prodotto di origine animale).

Art. 21 - Misura delle gabbie

1. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dalla Legge 189/2004.

In particolare per i cani ed i gatti si applicano i seguenti parametri dimensionali.

CANI	Da 1 a 5 soggetti	Più di 5 soggetti
Adulti taglia grande	4 mq.cadauno	3 mq. cadauno
Adulti taglia media	2,5 mq.cadauno	2 mq. cadauno
Cuccioli dai 5 mesi in su Adulti taglia piccola	1,5 mq.cadauno	1 mq.cadauno

GATTI	Dimensioni per soggetto
Cuccioli di 5-6 mesi	0,5 mq.
Adulti	1 mq.

Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, nè la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli ed animali gregari.

2. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali stringiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.
3. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiali lavabili, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano creare danneggiamento all'animale. Detto pavimento deve essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm.
4. Le gabbie dei gatti dovranno essere munite di apposito contenitore per gli escrementi.

Art. 22 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3.  I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 24.
4. E' vietato custodire cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
5. I possessori di animali detenuti in aree esterne di proprietà privata, quali giardini o aree industriali, dovranno provvedere affinché l'animale non arrechi disturbo strepitando, in particolar modo durante le ore notturne, ovvero dalle 22.00 alle 06.00; inoltre, devono procedere alla pulizia delle deiezioni prodotte dall'animale in modo che lo stesso non debba viverci in contatto e che le deiezioni non causino fetore.
6. L'Amministrazione comunale promuove o patrocina iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un'adeguata attività motoria ponendo in evidenza i rischi connessi, con particolare attenzione ai cani tenuti in appartamento o custoditi in recinto.
7. Il proprietario deve provvedere all'iscrizione obbligatoria all'anagrafe canina regionale entro 15 giorni dal momento in cui ne entra in possesso del cane o entro tre mesi dalla nascita per i cuccioli. E' obbligatoria la segnalazione di tutti gli eventi che determinano variazioni nei dati presenti all'anagrafe.

Art. 23 - Divieto di detenzione a catena.

1. E' vietato detenere cani legati o a catena, salvo che momentaneamente per brevissimi periodi e per provate esigenze di sicurezza. E' permesso altresì detenere i cani ad una catena di almeno 4 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole dell'acqua e del cibo. I soggetti detenuti nelle condizioni sopra citate devono comunque poter essere slegati almeno una volta al giorno.

Art. 24 - Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani custoditi liberi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15, fatti salvi i canili pubblici e privati e i rifugi delle associazioni riconosciute; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri

quadrati 6. All'esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.

2. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento), antisdrucchiolo, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato dai venti dominanti ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.

Art. 25 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo le aree successivamente precisate al comma 4.
2. E' fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e nel caso, gli agenti di vigilanza possono ordinare l'uso congiunto della museruola, ovvero disporre l'allontanamento del cane dalle aree pubbliche. I cani morsicatori hanno l'obbligo di indossare sempre la museruola.
3. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.
4. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto oppure anche se non segnalate, siano chiaramente adibite a questo scopo dalla presenza di giochi "fissi" per bambini.

Art. 26 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

Art. 27 - Obbligo di raccolta delle deiezioni.

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sguinzagliamento per cani di cui al precedente articolo.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti e ai proprietari e/o detentori di cani portatori di handicap o con palesi problemi di deambulazione.
4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti o negli idonei contenitori.

Art. 28 Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali.

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune (individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali in esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. L'uso della museruola non sarà obbligatorio per quei cani che, per conformazione fisica del muso, non possono utilizzare tale strumento.
4. Al fine di dare un maggiore servizio alla propria clientela, è facoltà del titolare del pubblico esercizio sia ammettere gli animali al proprio interno sia dotarsi di adeguate soluzioni esterne o interne, concordando preventivamente tali soluzioni con il Referente per la Tutela degli Animali.
5. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.

Art. 29 - Smarrimento – Rinvenimento - Affidò

1. L'eventuale smarrimento del proprio cane deve essere comunicato entro le 48 ore successive la scomparsa alla Polizia Locale o al Referente per la Tutela degli Animali.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a informare il Comando di Polizia Locale che provvederà a disporne il ricovero.
3. Gli animali non possono essere dati in affidò, anche temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.



Art. 30 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.)
 Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara", anche detto "tutore di colonie feline".
5. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 31 - Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Amministrazione Comunale.

1. Il Comune e l'Azienda Sanitaria Locale provvedono, in collaborazione con le Associazioni animaliste ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria Locale che dalle associazioni di volontariato appositamente incaricate.

Art. 32 - Colonie feline e gatti liberi.

1. Le colonie feline sono considerate dal Comune "patrimonio bioculturale" e sono pertanto tutelate. Il Comune, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di costituirsi parte civile nei confronti dei responsabili.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'Azienda Sanitaria Locale e dal Referente per la Tutela degli Animali, con la collaborazione delle Associazioni e/o dei cittadini all'uopo incaricati dal Comune. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti sia in merito alle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il Referente per la Tutela degli Animali, la competente Unità Operativa Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria Locale e le competenti Associazioni  aliste, ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze ambientali/territoriali.
4. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione e cura (ciotole, ripari, cucce ecc.)

Art. 33 - Cura delle colonie feline

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline e promuove, tramite il Referente per la Tutela degli Animali, corsi di formazione per aspiranti gattari/e, in collaborazione con i servizi Veterinari dell'ASL e con le Associazioni animaliste e protezioniste riconosciute. A seguito dei predetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento e si provvederà all'iscrizione all'apposito albo comunale.
Il Comune riconosce altresì l'attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura ed al sostentamento delle colonie feline.
2. Al gattaro/a (munito di apposito tesserino di riconoscimento) deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo, previo benestare del concessionario. Il Comune, con apposita segnaletica, provvede a tabellare le colonie di gatti che vivono in libertà al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte dell'Autorità Comunale, nella specie del Comando della Polizia Locale e degli altri Enti Pubblici preposti;
3. L'accesso dei/delle gattari/e (munito di apposito tesserino di riconoscimento) a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che tuttavia, in caso di divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i/le gattari/e sottopongono e demandano al Referente per la Tutela degli Animali ed alle autorità competenti le problematiche individuate, i quali con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.
4. I/le gattari/e (nonché i cittadini che in modo episodico provvede alla cura ed al sostentamento delle colonie feline), sono obbligati a rispettare le norme igienico-sanitarie evitando la dispersione di alimenti sul suolo, gli stessi devono provvedere alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto.
5. I/le gattari/e potranno rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
6. Sulle aree pubbliche può essere consentito il posizionamento di cuccie e/o mangiatoie per gatti da parte delle Associazioni animaliste o dei gattari/e previa autorizzazione del Referente per la Tutela degli Animali, che sono anche responsabili della pulizia e della corretta tenuta di detti siti. Le suddette cuccie e/o mangiatoie devono essere posizionate in modo tale da permettere il passaggio di mezzi di locomozione nelle aree viabili e di carrozzine per disabili sui marciapiedi. E' proibita la rimozione delle cuccie e/o mangiatoie di cui al comma precedente da parte dei cittadini.
7. Il Comune, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione. Si evidenzia ai cittadini che la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti rappresenta garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico. Non deve essere operata pertanto alcuna criminalizzazione generalizzata verso chi si occupa dei gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali. Si sottolinea che il gatto, anche se ben nutrito, resta il principale antagonista dei topi.

Art. 34 - Cantieri

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di animali selvatici o randagi come ad esempio: gatti liberi, colonie feline, Lagomorfi, ricci, piccoli roditori, ecc.; debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione, ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'ideale collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine il Referente per la Tutela degli Animali potranno collaborare per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2.  Tale collocazione, di norma, deve essere ubicata in una zona adiacente il cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita ai/alle gattari/e, od in alternativa a persone incaricate dalla Pubblica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali;
3. Al termine dei lavori, gli animali dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Art. 35 - Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

Art. 36 - Modalità di detenzione e misure delle gabbie.

1. Conigli.

I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso; non è consentito l'uso di gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.



E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.

Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare.

2. Furetti.

Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 metri quadri, con un'altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari.

E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essere loro garantite un numero congruo di uscite giornaliere.

3. Piccoli roditori.

Le gabbie per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,24 metri quadri, con un'altezza minima di 30 cm, fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 metri quadri per ogni ulteriore coppia.

Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,54 metri cubi, con una dimensione di base minima di 0,25 metri quadri.

4. Per le specie non indicate è comunque necessario assicurare condizioni di detenzione compatibili con le loro caratteristiche etologiche.

Art. 37 - Detenzione di volatili.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere tenuti in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre puliti e riforniti.
3. E' vietato tenere volatili legati al trespolo.
 E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.

Art. 38 - Dimensioni delle gabbie.

1. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere quantomeno la completa estensione del corpo senza contatto con le pareti e l'estensione alare completa almeno in una direzione.
2. Un unico e ben posizionato sostegno può essere adeguato se il volatile può stare in piedi sul sostegno senza che la testa tocchi il soffitto della gabbia e allo stesso tempo la coda non tocchi il fondo della gabbia. In ogni caso due sostegni, uno ad ogni estremità della gabbia, devono essere forniti a tutte quelle specie che preferiscono volare o saltare all'arrampicarsi (come a titolo di esempio i canarini, i fringillidi, ecc.). I sostegni devono essere posizionati in modo da impedire contaminazioni dovute a caduta di escrementi nell'acqua e nel cibo, e anche per prevenire che le code degli uccelli vengano a contatto con il cibo e l'acqua.
3. Escludendo i bisogni specifici di coppie per la riproduzione o uccelli specifici per le caratteristiche individuali, i seguenti sono i minimi spazi necessari per un singolo esemplare. Le misure si riferiscono allo spazio vitale, escludendo eventuali sostegni ornamenti o spazi sotto la grata del fondo. Le misurazioni dei volatili sono da intendersi dalla punta della coda alla testa

Volatili da 20 cm o meno di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo

Grandezza minima gabbia: 27 dm³ (circa 30x30x30 cm)

Esempi: Fringuelli, Canarini, Cocorite, Inseparabili, alcuni piccoli Parrochetti, ecc.

Volatili da 21 cm a 30 cm di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo

Grandezza minima gabbia: 90 dm³ (circa 45x45x45 cm)

Esempi: piccoli Conuri, Pionus, Calopsitte, ecc..

Volatili da 31 cm a 60 cm di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo

Grandezza minima gabbia: 160 dm³ (circa 50x 65x50 cm)

Esempi: Pappagalli cenerini, specie piccole di Ara e di Cacatoa, Amazzoni, Parrochetti ecc.

Volatili da 61 cm a 90 cm

Grandezza minima gabbia: 540 dm³ (circa 60x 100x90 cm)

Esempi: Ara, Cacatoa, piccoli Tucani ecc.

Volatili da 91 cm a 115 cm

Grandezza minima gabbia: 1,2 m³ (circa 90x150x150cm)

Esempi: Ara, grandi Tucani ecc.

4. Quando i volatili vengono tenuti in gruppi, le dimensioni della gabbia devono aumentare per soddisfare i bisogni di tutti gli uccelli. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere al singolo uccello di appollaiarsi comodamente sul sostegno, muovere la coda e allargare le ali senza dover toccare un lato della gabbia o un altro volatile. Nella stessa gabbia è consentita la stabulazione solo di specie compatibili.

Art. 39 - Della popolazione di *Columba livia* var. domestica

1. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:
 - pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
 - interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.Ogni intervento dovrà rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.

Art. 40 - Ittiofauna.

1. E' fatto divieto di:
 - lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
 - porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
 - detenere per qualsiasi motivo l'ittiofauna viva fuori dall'acqua, ad esclusione dei molluschi;
2. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.



Art. 41 - Detenzione di specie animali acquatiche.

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti in coppia.

Art. 42 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a tre litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 43 - Tartarughe acquatiche.

1. E' fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona di inviare comunicazione di possesso al Referente per la Tutela degli Animali E' fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale (vasche, fontane, ecc.) o naturali (laghi, rogge, fiumi, ecc.).
2. Il Comune, tramite il Referente per la tutela degli animali, in base alle comunicazioni di possesso ricevute, attiverà un monitoraggio della situazione, attuando periodicamente opportuni accertamenti intesi ad ottenere l'aggiornamento sulla presenza di tali animali nell'ambito dell'ecosistema urbano, al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio faunistico.



Capitolo IX - EQUIDI

Art. 44 - Equidi.

1. Oltre a quanto previsto al precedente Cap. 3, gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri dotati delle minime dimensioni di seguito riportate:

		BOX	POSTA
Equidi da corsa		3 m. x 3.5 m.	
Equidi selezionati da riproduzione	Stalloni e fattrice	3 m. x 3.5 m.	
	Fattrice + redo	4 m. x 4 m.	
Equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera	Taglia grande (equidi "pesanti" o da traino)	3 m. x 3.5 m.	2.20 m. x 3.5 m.
	Taglia media (equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche)	2.5 m. x 3 m.	1.8 m. x 3 m.
	Taglia piccola (equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45 m. – pony-)	2.2 m. x 2.8 m.	1.6 m. x 2.8 m.

2. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3.00 m. di media (2.50 m. per i cavalli di taglia piccola).
3. E' fatto assoluto divieto custodire i cavalli sempre legati in posta.
4. Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime nel caso in cui il cavallo disponga giornalmente di spazi ulteriori.
5. Qualora gli equidi siano tenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo (tettoia).
6. La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Referente per la tutela degli animali su parere dei Servizi Veterinari della ASL, in seguito a motivata richiesta.
7. Gli equidi devono avere sempre acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali).
8. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
9. I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambettatura giornaliera.
10. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi.
11. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.

Art. 45 - Tutela della piccola fauna.

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n.503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992 (recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive integrazioni), nella Legge n.157/92, nella L.R. 5 aprile 1988 n.18, il Comune di San Donato Milanese tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:
 - a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
 - b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
 - c) tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche;
 - d) tutti i crostacei di specie autocotone;
 - e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroterri di specie autoctone.
3. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto, fatte salve le deroghe per gli Enti di cui al seguente comma 5.
4. Quanto indicato al precedente punto 1 è esteso anche alle uova e alle forme larvali delle medesime specie animali elencate al precedente punto 2.
5. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare al Referente per la Tutela degli Animali.

Art. 46 - Tutela degli animali esotici.

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi ed insetti facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
-  2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario ASL territorialmente competente.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell' animale.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell' animale in stato di cattività .
6. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l' alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
7. L' allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitario locale territoriale competente.
9. L' autorizzazione è valida esclusivamente per l' allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
10. In caso di cessazione dell' attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
12. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all' atto dell' autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l' emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero.
13. Per la tutela degli animali esotici si applicano inoltre le disposizioni contenute nella Legge 150/1992 - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla Legge 874/75 e del Regolamento CEE n.3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Capitolo XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47 - Sanzioni.

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia ed in particolare quanto già previsto dalla Legge 20/07/2004 n° 189 di modifica del codice penale.
2. Per l'inosservanza delle norme al capitolo III si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 50,00 a 500,00 Euro, esclusi l'art. 8 commi. VI, VII, VIII, XV, XVII, XIX, XX e XXII, gli artt. 9, 10 e 11 per i quali si applica la sanzione da 200,00 a 2000,00.
3. Per l'inosservanza delle norme di cui ai capitoli IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da 25,00 a 250,00 Euro, escluso gli artt. 27 c. III e 29 per la cui violazione è previsto il pagamento di una somma da 15,00 a 150,00, l'art. 34 per la cui violazione è previsto il pagamento di una somma da 500,00 a 5000,00 Euro, l'art. 43 per la cui violazione è previsto il pagamento di una somma da 100,00 a 1000,00, l'art. 45 c. III per la cui violazione è previsto il pagamento di una somma da 150,00 a 1500,00.
4. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 bis della Legge 689/1981, nel caso in cui le violazioni riguardino più animali, il trasgressore o i trasgressori soggiacciono alla sanzione prevista moltiplicata per il numero di animali per i quali è stata violata una norma del presente Regolamento.
5. Nel caso in cui uno stesso soggetto sia incorso in una violazione della stessa indole nell'arco di due anni dall'ultima violazione accertata, soggiace alla sanzione edittale minima raddoppiata e determinata sulla base del presente articolo e della Legge 698/1981. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per la modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
6. Fermo restando quanto previsto dalle Leggi speciali e dal Codice Penale e fatta salva la loro applicazione, in caso di morte dell'animale a seguito di violazione al presente Regolamento si applica la sanzione pecuniaria da 1000,00 a 10000,00 Euro per ogni animale deceduto.
7. Per le violazioni relative agli artt. 14-15-16 oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata

Art. 48 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni.

1. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni accertate dagli operatori preposti al Comune di San Donato Milanese di cui al precedente articolo, rilevate sul territorio comunale dovranno essere acquisiti al bilancio comunale e destinati e vincolati ad attività inerenti la tutela degli animali.

Art. 49 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, al Corpo di Polizia Provinciale, le Guardie Zoofile Volontarie dell'Ente Nazionale Protezione Animali e delle altre Associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 7 della Legge

611 del 12 giugno 1913, nonché in generale tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e gli Enti ed Organi preposti al controllo.

Art. 50 - Danni al Patrimonio Pubblico

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.

Art. 51 - Collaborazione con Associazioni.

1. Per l'applicazione dei principi del presente regolamento e per particolari problematiche non contemplate in esso, l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi della collaborazione (anche attraverso la convocazione di specifici incontri) delle associazioni animaliste, protezioniste ed ambientaliste riconosciute ed operanti sul territorio a livello nazionale e locale.

Art. 52 - Integrazioni e modificazioni.

1. Il presente Regolamento potrà essere successivamente modificato od integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative provinciali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione.

Art. 53 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali. Vengono inoltre abrogate le precedenti ordinanze comunali sugli animali.

Art. 54 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 55 - Adeguamenti.

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le strutture e le attività già in essere hanno l'obbligo di conformarsi alle norme dello stesso.